



Giurisprudenza di legittimità  
**CORTE DI CASSAZIONE CIVILE**  
Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6548

**Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Modalità – Alcoltest – Tasso alcolemico superiore a quello massimo consentito – Presunzione “iuris tantum” – Sussistenza – Prova contraria – Ammissibilità.**

*La circostanza che il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale avesse, al momento del fatto, un tasso alcol emico superiore a quello massimo consentito dalla legge costituisce una presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità nella causazione dell’evento, che può essere superata attraverso la prova concreta che il sinistro non sia stato causato dallo stato di ebbrezza del conducente. (Cass. Civ., sez. III, 14 marzo 2013, n. 6548) - [RIV-1306P610] Art. 186 cs.*

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con citazione notificata il 17 aprile 2001 M. G. e M. C. convennero innanzi al Tribunale di Ivrea Alleanza Assicurazioni s.p.a. (di seguito anche Alleanza), chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 208.400.000, in quanto beneficiari del contratto di assicurazione sulla vita stipulato del loro figlio M. C. deceduto in un incidente stradale.

Dedussero che le condizioni generali della polizza prevedevano, in caso di morte del contraente, conseguente a siffatto tipo di sinistro, la corresponsione, in aggiunta al capitale assicurato, di un ulteriore importo, pari al doppio dello stesso. Lamentarono che la società assicuratrice aveva corrisposto solo il primo.

Costituitasi in giudizio, Alleanza contestò le avverse pretese. Evidenziò che, alla luce delle condizioni complementari del contratto, nessun maggior premio poteva essere liquidato al beneficiario, nell’ipotesi in cui l’assicurato si fosse trovato, al momento del decesso, in condizioni fisiche anormali. Sostenne quindi che, come era emerso dalle indagini del consulente tecnico, M. C. era morto mentre guidava in stato di ebbrezza alcolica.

Il giudice adito, con sentenza del 12 gennaio 2006, rigettò la domanda.

Proposto dal soccombente gravame, la Corte d’appello, in data 16 gennaio 2007, in riforma della decisione impugnata, ha condannato Alleanza Assicurazioni s.p.a. a pagare a M. G. e a M. C. la somma di euro 107.650,28, oltre accessori e spese di causa.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte Alleanza Assicurazioni s.p.a., formulando due motivi. Resistono con controricorso M. G. e M. C., che propongono altresì ricorso incidentale condizionato, affidato a nove motivi.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Nel motivare la scelta decisoria adottata, per quanto interessa ai fini dell’esame dei motivi di ricorso proposti da Alleanza la Corte d’appello, rilevato che il giudice di prime cure aveva ritenuto non provato il nesso di causalità tra stato di ebbrezza dello C. e sbandamento dell’autovettura



dallo stesso condotta e conseguentemente incerta la dinamica del sinistro, aveva erroneamente addossato agli attori l'onere di dimostrare l'irrelevanza delle condizioni in cui versava il guidatore al momento dell'incidente, laddove, trattandosi difatti impeditivi all'insorgere del diritto, la relativa prova, sia in ordine alla sussistenza dell'anomalia delle condizioni del guidatore che alla loro incidenza eziologica sulla determinazione del sinistro, spettava alla convenuta. Rilevato quindi che tale prova, né in via diretta, né in via indiretta e presuntiva, poteva essere tratta dal meno stato di ebbrezza dello C., ha ritenuto fondata la pretesa azionata.

2. Di tale valutazione si duole l'impugnante che, con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., ex art. 360, n. 3, c.p.c., sostiene che erroneamente il giudice di merito non aveva qualificato l'insussistenza di un'ipotesi di esclusione dell'operatività della garanzia assicurativa, contrattualmente prevista, fatto costitutivo della domanda.

3. Le critiche sono prive di pregio.

Il Tribunale e la Corte d'appello, partiti entrambi dal presupposto che, nella fattispecie, non sussistesse la prova della relazione di causalità tra stato di ebbrezza di M. C. e sbandamento della vettura dallo stesso condotta, sono approdati a una opposta scelta decisoria sulla base, l'uno, dell'assunto che l'incertezza in ordine alla dinamica del sinistro andasse a danno degli attori, tenuti, in sostanza, a dare la prova positiva delle cause dell'incidente, diverse dalle anomale condizioni fisiche del guidatore, e l'altro, che la medesima incertezza ridondasse in pregiudizio della convenuta società, tenuta a dimostrare non solo quelle condizioni, ma anche il nesso di causalità tra le stesse e il sinistro.

4. Ritiene il collegio che l'assetto dato agli oneri probatori delle parti dalla Corte d'appello sia corretto e condivisibile. In base alle clausole della polizza assicurativa, fatto costitutivo del diritto azionato era, oltre alla premorienza dell'assicurato, rispetto alla data di scadenza del contratto, l'essere stata la stessa determinata da un incidente stradale; fatto impeditivo all'insorgenza del diritto era che le lesioni determinative della morte fossero conseguenza di condizioni fisiche anormali.

In tale contesto non par dubbio che i genitori, per riscuotere l'indennizzo, altro non dovevano dimostrare se non che il loro figliolo era morto a causa di un sinistro stradale, mentre spettava all'assicurazione dimostrare la ricorrenza di circostanze idonee a vanificare la pretesa vantata dai beneficiari.

5. Con il secondo mezzo, denunciando vizi motivazionali, la ricorrente sostiene che la Curia territoriale avrebbe dovuto, in ogni caso, considerare assolto l'onere della prova circa l'esistenza della causa di esclusione della garanzia assicurativa, laddove il decidente, dopo avere affermato che, in caso di superamento del tasso soglia, v'è una presunzione *iuris et de iure* di sussistenza dello stato di ebbrezza, aveva contraddittoriamente ritenuto non dimostrato che il sinistro fosse stato determinato dalle anomale condizioni psico-fisiche dello C..



6. Le censure, pienamente ammissibili, atteso che, contrariamente a quanto rilevato dai resistenti, il motivo è corredato da idoneo momento di sintesi, ex art. 366 bis c.p.c., nel testo vigente *ratione temporis*, sono comunque infondate.

Valga al riguardo considerare che il giudice di merito ha motivato il suo convincimento rilevando che la deduzione degli agenti della Polizia stradale, i quali, constatata l'assenza di tracce di frenata dell'autovettura condotta dallo C., avevano ipotizzato che l'incidente fosse stato determinato da un deficit psicofisico del guidatore, non consentiva comunque di collegare il sinistro allo stato di ebbrezza dello stesso, e ciò tanto più che, da un lato, il tasso alcolemico riscontrato eccedeva assai poco il limite all'epoca vigente e, dall'altro, che la vittima era un soggetto di corporatura assai robusta, caratteristica che notoriamente innalza notevolmente la soglia di tolleranza dell'alcool.

7. Ritiene il collegio che le argomentazioni addotte dal giudice di merito per escludere la praticabilità di un collegamento, in via presuntiva, tra il sinistro e il modesto stato di ebbrezza in cui versava il guidatore, resistano alle critiche svolte in ricorso.

Il decidente si è invero mosso nella prospettiva che se, alla stregua dei parametri stabiliti dalla legge penale, era giocoforza qualificare come stato di ebbrezza le condizioni in cui versava lo C. al momento del sinistro, nondimeno questo, per le caratteristiche del caso concreto, non raggiungeva un livello tale da legittimare una connessione eziologica con l'incidente medesimo.

Trattasi di un criterio valutativo assolutamente corretto. E invero, la circostanza che alla base della norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza vi sia una presunzione *iuris et de iure* di sussistenza del predetto stato ogni volta che venga superato il tasso soglia, non legittima il ricorso a schemi presuntivi di alcun genere nell'indagine sulle cause di un incidente, posto che il carattere indiziante del superamento del tasso soglia può essere completamente svalutato nel concorso di altri fattori indicativi della sua sostanziale inoffensività.

In tale contesto l'apprezzamento della Corte territoriale, di stretto merito e congruamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità.

In definitiva il ricorso principale deve essere rigettato. Resta assorbito l'esame del ricorso incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. (*Omissis*) **[RIV-1306P610] Art. 186 cs.**